

BOZZA

SCRITTURA PRIVATA RELATIVA SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE COD. EER 20.03.03, DA REALIZZARSI NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO.

CIG: *(da completarsi successivamente)*

FRA

L'Avv. Lucia Venuti, nata a *(da completarsi successivamente)*

che interviene qui non in proprio ma agisce in nome, per conto e nell'interesse di Nausicaa spa (d'ora in avanti "Stazione appaltante" o "Società"), con sede legale in Viale Zaccagna 18/a, 54033, Carrara, MS, 54033, C.F. e P.I.:00637570458, a norma delle disposizioni statutarie, nella sua qualità e veste di Direttore Generale pro tempore;

E

il Sig./la Sig.ra *(da completarsi successivamente)*

che interviene qui non in proprio ma nella sua qualità di titolare e legale Rappresentante della soc. *(da completarsi successivamente)* (d'ora in avanti anche "Società Aggiudicataria", "Aggiudicatario", "Appaltatore" o "Impresa"),

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore generale prot. n. 1548 del 22/04/2024 la stazione appaltante procedeva all'approvazione della documentazione tecnica relativa alla prestazione in oggetto e stabiliva di procedere all'affidamento della stessa tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, utilizzando, quale strumento di valutazione delle proposte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il valore complessivo presunto delle prestazioni, della durata di mesi 36, veniva stimato in euro 630.000,00 oltre iva di legge, di cui euro 3.150,00 per oneri della sicurezza non suscettibili di ribasso d'asta;
- il prezzo unitario posto a base di gara (al netto degli oneri della sicurezza) è pari ad euro 199,00/t;
- il contratto sarà realizzato nella forma dell'accordo quadro con unico operatore economico e, pertanto, il ribasso offerto dal concorrente che risulterà aggiudicatario non inciderà sulla capienza dell'accordo ma verrà applicato al prezzo unitario a tonnellata posto a base di gara e si tradurrà pertanto in maggior quantità di interventi realizzabili;
- con determinazione del Direttore generale di Nausicaa S.p.A. prot. n. *(da completarsi successivamente)* la stazione appaltante, prendeva atto della procedura realizzata, la convalidava e procedeva ad aggiudicare l'appalto a *(da completarsi successivamente)*, la cui offerta è risultata la migliore con il punteggio complessivo di *(da completarsi successivamente)*;
- *l'aggiudicatario*
- il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2023, è l'ing. Federica Martini;
- le parti convengono di addivenire oggi *(da completarsi successivamente)* alla stipula del presente contratto, sottoscritto a distanza con modalità digitale.

1

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

ART. 2 - FONTI, CONFLITTI E LACUNE

L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione tecnica posta a base di gara:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- c) ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile agli appalti pubblici;

In caso di discordanza o contrasto, tra quanto disposto nel contratto ed una disposizione contenuta nella documentazione tecnica, prevarrà la seconda.

Eventuali rinvii o riferimenti al D.Lgs 50/2016 dovranno intendersi rivolti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs 36/2023.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO, DURATA E CORRISPETTIVO

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di trattamento dei residui della pulizia stradale – cod. EER 20.03.03 effettuata nel Comune di Carrara da parte di Nausicaa spa.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le lavorazioni completamente compiute.

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.

La durata del contratto è pari a mesi 36 (trentasei), decorrenti dal giorno *(da completarsi successivamente)*; *resta inteso che in caso di raggiungimento dell'importo contrattuale prima di tale termine, il contratto si intenderà concluso.*

Il valore complessivo del contratto, rappresentativo della sommatoria degli affidamenti che presumibilmente verranno affidati nel suddetto periodo, è stimato in euro 630.000,00 (comprensivi degli oneri della sicurezza individuati dalla stazione appaltante ed oltre iva di legge). Il prezzo unitario contrattuale, sulla base del quale verrà calcolato l'importo da corrispondersi all'aggiudicatario, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara, è pari ad euro *(da completarsi successivamente.)*

Trova applicazione l'art. 60 comma 2 lett. b del D.Lgs 36/2023.

La Stazione appaltante non si obbliga per l'importo complessivo previsto, che deve ritenersi presunto e non vincolante; la tipologia contrattuale prescelta consentirà alla Stazione appaltante l'invio di specifici ordinativi nella misura corrispondente alle necessità e disponibilità economiche che in volta in volta si manifesteranno, e comunque fino al raggiungimento dell'importo o fino al maturare del termine di scadenza, non sussistendo diritto dell'Impresa aggiudicataria al raggiungimento di un importo minimo. Il presente contratto è stipulato a "misura" e pertanto il corrispettivo contrattuale dipenderà dalla quantità effettiva di prestazioni realizzate.

Resta inteso che, qualora il Comune di Carrara dovesse risolvere il contratto di servizio sottoscritto con Nausicaa S.p.A., in virtù del quale la stessa procede alla stipula del presente atto, lo stesso si intenderà risolto di diritto e l'aggiudicatario nulla potrà pretendere se non il pagamento delle prestazioni regolarmente erogate.

ART. 3 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'aggiudicataria si obbliga ad effettuare il servizio nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione tecnica elaborata dalla stazione appaltante, tenuto conto altresì dell'offerta tecnica dalla stessa rimessa in gara.

L'assunzione dell'affidamento di cui al presente contratto implica da parte dell'aggiudicatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d'opera, della natura dei luoghi ed in

generale di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio dello stesso circa la convenienza ad assumere l'affidamento sulla base delle norme contrattuali, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'affidamento. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale delle prestazioni richieste, eccettuati i casi di forza maggiore oppure quelli espressamente concordati, la stazione appaltante potrà sostituirsi all'aggiudicatario (anche rivolgendosi ad altro operatore) per l'esecuzione a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità. L'aggiudicatario, nell'eseguire le prestazioni in conformità alla documentazione di gara, dovrà uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate dalla stazione appaltante. Lo stesso dovrà realizzare le prestazioni in piena sicurezza, garantendo la tutela di beni e persone, di cui è pienamente responsabile. I lavori devono essere realizzati dall'aggiudicatario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal Capitolato. Nausicaa S.p.A., tramite i propri responsabili tecnici, può effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli, per accertare il corretto svolgimento delle prestazioni richieste ed il rispetto delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario.

ART. 4 - DIPONIBILITA' DI PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO

L'aggiudicatario dispone (oppure si è impegnato a disporre, nel termine massimo di mesi tre dalla data di aggiudicazione del servizio) di una piattaforma di conferimento dei residui della pulizia stradale all'interno dei confini del Comune di Carrara.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati da Nausicaa S.p.A. mediante bonifico bancario a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge.

Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all'effettuazione dei pagamenti e dà titolo alla Società per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa può sospendere la prestazione oggetto del presente contratto; qualora l'Impresa si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante da comunicare al Fornitore a mezzo PEC. Nausicaa S.p.A. utilizza il sistema di Split payment.

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione. Non è ammesso il subappalto.

ART. 7 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Impresa stessa, quanto di Nausicaa S.p.A. che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi. L'aggiudicatario, infine, si obbliga a sollevare la stazione appaltante da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dalla vigente normativa circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della stessa.

La Società tratterà i dati forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per eventuali fini di studio e statistici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla vigente normativa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

L'appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che la Società comunicherà al momento dell'ordinativo o successivamente.

4

ART. 10 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E DI IMPEGNO DI CONFORMITA' AL D.LGS 231/2001 E CODICE ETICO

L'aggiudicatario dichiara di aver preso visione del Modello parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché del Codice Etico adottato dalla Società, pubblicati sul sito aziendale.

L'aggiudicatario si impegna:

- a rispettare i principi contenuti nel suddetto modello e a non porre in essere né comportamenti tali da integrare la fattispecie di reati ex D.Lgs. 231/01 né comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire per sé fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della stazione appaltante in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- far osservare ai propri dipendenti o collaboratori gli obblighi di condotta di cui al Codice etico adottato dalla Società;
- a impegnarsi a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Nausicaa Spa qualora venisse a conoscenza di violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, attraverso i canali a tal fine predisposti nonché su qualsiasi situazione rilevante o di qualsiasi cambiamento relativamente a quanto fin qui dichiarato.

ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DELL'APPALTO

La stazione appaltante applicherà direttamente le penali stabilite nel capitolato tecnico. Resta stabilito che l'appaltatore risponderà dei danni economici che possano derivare alla stazione appaltante dall'indizione di una nuova gara e dall'esecuzione diretta delle prestazioni. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di risolvere immediatamente il contratto qualora l'appaltatore sia colpevole di atti di grave negligenza oppure di frode, oppure sia inadempiente alle norme contrattuali, ciò con introito della cauzione, senza che l'appaltatore abbia titolo ad alcunché e fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, la Società contesterà per iscritto, anche per fax / PEC, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità. E' fatto salvo il diritto della Società al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all'appaltatore inadempiente, fermi restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto della Società al risarcimento dei danni subiti e comunque l'introito dell'eventuale cauzione prestata dall'appaltatore.

ART. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza dell'Impresa agli obblighi e/o condizioni del presente contratto e del capitolato tecnico, la Stazione Appaltante inoltrerà all'Impresa diffida ad adempiere e/o contestazione di addebiti con termine a controdedito entro giorni 5 (giorni). Trascorso detto termine, la Stazione Appaltante potrà alternativamente, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penale;
- procedere alla risoluzione contrattuale.

Si considerano gravi inadempimenti per il quale la S.A. avrà facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale il caso di:

- applicazione di 3 penali per una stessa violazione;
- mancato adeguamento alla richiesta della Stazione Appaltante a seguito di contestazione;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento delle forniture.

Valgono per il resto le regole di cui al Capitolato.

La decisione della stazione appaltante di non avvalersi della clausola risolutiva, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c..

Rimane fermo il diritto per la Società al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
- 3) arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalla Società;
- 5) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 ed al D.Lgs 159/2011;
- 7) mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;
- 8) violazione degli obblighi in materia di riservatezza;
- 9) mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Nausicaa S.p.A., pubblicati sul sito aziendale, di cui all'art. 12 del presente atto.

ART. 14 - RISARCIMENTO DEL DANNO E DANNO DA RIAPPALTO

Nelle ipotesi di cui ai precedenti artt. 11, 12 e 13, rimane fermo il diritto per la stazione appaltante al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.

La decisione della Società di non avvalersi, in una o più occasioni, di una delle clausole risolutive, di cui precedenti articoli, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.. La Ditta inadempiente sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che la Committente dovesse sostenere per l'acquisto da altra Ditta dei beni di che trattasi.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all'incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia del regolare adempimento.

ART. 15 - RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare al Fornitore a mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;
- 2) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito e da tutti gli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa medesima;
- 3) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata

in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 16 - CLAUSOLA PENALE

Ove si verificano inadempimenti da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, la Società previo invio all'Impresa del relativo Reclamo entro 20 giorni, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel Capitolato. L'entità delle penali è stabilita nel corrispondente articolo del Capitolato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Le inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all'Impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Società, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all'Impresa le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Società provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all'Impresa; in caso di incapienza, procederà all'escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'Impresa potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto in ossequio alle regole ordinarie del codice civile in materia di cessione del credito (art.1260 c.c.) e, qualora il cessionario sia una banca o intermediario finanziario anche in ossequio alle disposizioni del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n.52.

La notifica/comunicazione inerente a una cessione del credito per potersi considerare ritualmente notificata:

- dovrà essere formalmente notificata per scritto alla Società;
- dovrà essere, anche al fine di documentare senza equivoci la data, notificata mediante ufficiale giudiziario, lettera raccomandata o PEC, deposito presso l'Ufficio Protocollo della Società.

In difetto, la Società non assume responsabilità per ritardi/disguidi nelle comunicazioni/pagamenti. Notifiche/comunicazioni provenienti dal solo cessionario mancanti anche di uno solo degli elementi costitutivi e identificativi della cessione saranno ritenute non sufficienti ad integrare l'opponibilità alla Società dell'avvenuta cessione e pertanto la stessa proseguirà ad effettuare i pagamenti alle

scadenze contrattuali nei confronti del creditore originario fino a che cessionario e/o cedente non completino correttamente la notifica.

L'Impresa è edotta che i pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Al fine di attivare il meccanismo previsto dalla Circolare Ministeriale n. 29/2009 (per il quale le verifiche, di cui all'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel caso di cessione del credito, vengano eseguite, qualora il cedente a seguito di verifica risulti non inadempiente, nei confronti del solo cessionario) il cessionario, contestualmente alla notifica della cessione del credito, dovrà richiedere alla Società l'applicazione dell'istituto previsto dalla circolare in oggetto e cioè richiedere l'accertamento dell'inesistenza di situazioni di inadempienza a carico del cedente; a tal fine dovrà comunicare il consenso al trattamento dei dati personali del cedente (mediante il modulo allegato alla Circolare ministeriale n.29/2009 o con apposita specifica clausola inserita nel Contratto di cessione sottoscritto da entrambi cedente e cessionario), onde consentire alla Società di effettuare la verifica di morosità prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 nei confronti del cedente.

In mancanza di attivazione da parte del cessionario del meccanismo di cui al precedente capoverso, al momento del pagamento del corrispettivo, oggetto di cessione del credito, il controllo, ai sensi dell'art. 48 bis, continuerà ad essere effettuato nei confronti del cedente: saranno opponibili al cessionario le conseguenze previste dalla legge in caso di esito negativo dei controlli sul cedente.

L'Affidatario/cedente si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel Contratto di cessione del credito in modo espresso e specifico) l'obbligo di quest'ultimo, a favore della Società:

- di indicare il C.I.G., nell'atto di cessione del credito e atti consequenziali;
- di fornire gli estremi del codice IBAN del proprio conto dedicato (ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) con le modalità previste dalla stessa norma.

Il cedente e il cessionario sono edotti che, in mancanza del rispetto degli adempimenti enunciati in ordine alla notifica e al contenuto della cessione, la Società è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e ad effettuare/proseguire il relativo pagamento nei confronti dell'Affidatario/cedente.

ART. 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla procedura di gara nonché dalla sottoscrizione del presente Contratto, comprese quelle di registro e di bollo, se dovute, sono a totale carico della società aggiudicataria.

ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto e per tutte le comunicazioni e segnalazioni ad esso inerenti, Nausicaa S.p.A. elegge domicilio presso la propria sede legale in Carrara, MS, 54033, Viale Zaccagna n. 18/A e dichiara che le comunicazioni potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata "nausicaa@pec.nausicaacarrara.it".

L'Aggiudicatario elegge domicilio presso la propria sede legale in (*da completare successivamente*) e dichiara che tutte le formali comunicazioni inerenti il presente rapporto contrattuale dovranno essere inviate all'indirizzo pec (*da completare successivamente*).

Ogni variazione dei domicili indicati al capoverso precedente del presente articolo, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto con lettera raccomandata a/r o pec all'altra Parte, ed ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Massa Carrara. E' esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Sig. *(da completarsi successivamente)*, mediante la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, gli artt. 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente contratto.

per Nausicaa S.p.A.
Avv. Lucia Venuti

per